



Delibera n. **202/2016** del Senato Accademico del **22/11/2016**

pag. 1/4

OGGETTO: Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 202/2016	Prot. n. 35400	UOR: UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E FORME DI LAVORO FLESSIBILI

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Francesca ACCARRINO			X	
Chiara ASCANIO			X	
Marcos Nahuel MACERONI			X	
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Maria Elisa MICHELI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Piero TOFFANO	X			
Donatella DESIDERI	X			
Vieri FUSI	X			
Nicola GIANNELLI	X			
Jan Marten Ivo KLAVER				X
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Roberta PIERGIOVANNI	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012, n.89;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 24;
- vista la delibera del Senato Accademico n. 179/2016 del 18 ottobre 2016 con la quale il suddetto consesso, nel recepire alcune istanze emerse nel corso della discussione intervenuta e al fine di consentire una riflessione aggiuntiva sul testo, ha rinviato l'approvazione del Regolamento interrottasi nel corso della trattazione dell'art. 5;
- tenuto conto degli ulteriori approfondimenti e delle valutazioni effettuate sul testo in esito alle indicazioni espresse nel corso della seduta del 18 ottobre 2016;
- in esito alla discussione intervenuta in cui è emersa l'opportunità di prevedere una norma transitoria che, in prima applicazione del Regolamento, consenta di prescindere dal conferimento dei prodotti della ricerca a processi di valutazione della medesima, per coloro che hanno già concluso o hanno in corso il primo triennio di attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- sentito il Direttore Generale;
- a maggioranza, con tre astensioni;

delibera

- di esprimere parere favorevole sul Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali nel testo di seguito riportato:

Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e



Delibera n. **202/2016** del Senato Accademico del **22/11/2016**

pag. 2/4

successive modificazioni e integrazioni, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della medesima Legge.

2. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intende professori e ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di presentazione della relazione triennale

1. L'Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo invia, al termine del triennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione ai professori ed ai ricercatori aventi titolo.

2. I professori e i ricercatori aventi titolo presentano la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale triennale, utilizzando la procedura appositamente predisposta dall'Amministrazione.

3. Alla domanda deve essere allegata la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 14, della Legge 30.12.2010 n. 240.

Art. 3

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione resta in carica un anno solare ed è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore e scelti fra i docenti che non hanno diritto in quell'anno allo scatto stipendiale. La Commissione è presieduta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; funge da segretario il professore di seconda fascia più giovane in ruolo; nel caso di loro assenza presidente e segretario vengono suppliti dall'altro docente della rispettiva fascia.

2. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti ad eccezione dei casi in cui si configurino conflitto di interesse o assenze giustificate; in tali casi la stessa opera validamente con la presenza di almeno quattro componenti purché sia presente almeno un rappresentante per ciascuna delle tre fasce.

Art. 4

Procedura di valutazione

1. La richiesta di attribuzione dello scatto e la relazione triennale dovranno essere presentate, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, entro il 30 aprile e 31 ottobre successivo alla data di maturazione dello stesso. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione entro e non oltre 30 giorni dalle suddette scadenze.

2. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

3. Al termine dei lavori, la Commissione propone al Rettore l'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione.

Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione.

Art. 5

Criteri di valutazione

1. La Commissione accerta i requisiti inerenti alla:

- attività didattica;
- attività di ricerca;
- attività gestionale

secondo quanto esposto nella relazione di cui all'art. 2 co. 3 del presente regolamento.



Delibera n. **202/2016** del Senato Accademico del **22/11/2016**

pag. 3/4

2. L'attività didattica si considera positivamente svolta se nel triennio utile per la maturazione dello scatto, il docente ha adempiuto i compiti didattici affidatigli, come attestato dalla struttura didattica in cui vengono svolti.
3. L'attività di ricerca si considera positivamente svolta se nei tre anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto allo scatto, il docente è stato autore di almeno 2 prodotti della ricerca, aventi i requisiti di pubblicazione quali definiti dall'Anvur.
4. Costituisce motivo di esclusione dall'attribuzione dello scatto il mancato conferimento dei prodotti della ricerca a processi di valutazione della medesima, riferibili al triennio utile ai fini dell'attribuzione dello scatto.
5. La Commissione propone l'attribuzione dello scatto se sono soddisfatte le condizioni precedenti e se valuta positivamente lo svolgimento delle attività gestionali, fatto salvo quanto disposto dall'art 7 co. 2 del presente regolamento.
6. In caso di aspettativa senza assegni durante il periodo triennale soggetto a valutazione l'attività didattica svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 24 mesi.
7. In caso di congedi, assenze e aspettative con diritto ad assegni durante il periodo triennale soggetto a valutazione l'attività didattica svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 12 mesi.
8. I professori e i ricercatori che hanno ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere l'attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi a partire dalla data in cui sarebbe maturato lo scatto stipendiale.
9. Non possono essere attribuiti scatti stipendiali ai professori ed ai ricercatori a cui è stata irrogata, nel corso del triennio di riferimento, una sanzione disciplinare.
10. La somma corrispondente agli scatti non attribuiti converge nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 30. 12. 2010 n. 240.

Art. 6

Comunicazione dell'esito della valutazione

1. Entro 20 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, l'Ateneo comunica a ciascun soggetto il giudizio conseguito.
2. Eventuali reclami potranno essere presentati alla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si pronuncerà definitivamente nel successivo termine di 20 giorni.
3. Al termine di ogni anno accademico l'Ateneo pubblica nella propria area Intranet l'elenco dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'attribuzione dello scatto.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano:
 - ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24 – comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240: al compimento del primo triennio di effettivo servizio;
 - ai professori e ai ricercatori già in servizio all'entrata in vigore della Legge 30.12.2010 n. 240: al compimento del periodo computabile successivo all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema vigente.
 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 si prescinde dalla valutazione delle attività gestionali per coloro che hanno già concluso o hanno in corso il primo triennio di attività alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- Il presente Regolamento è pubblicato nel sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo



Delibera n. **202/2016** del Senato Accademico del **22/11/2016**

pag. 4/4

alla data del decreto rettorale di emanazione.

- Di proporre al Consiglio di Amministrazione di valutare l'opportunità di inserire nel testo una norma transitoria che, in prima applicazione del Regolamento, consenta di prescindere dal conferimento dei prodotti della ricerca a processi di valutazione della medesima per coloro che hanno già concluso o hanno in corso il primo triennio di attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
